

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 65

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici MARINUCCI MARIANI e CAPPIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Norme sulla scelta del cognome di famiglia

ONOREVOLI SENATORI. — Presentiamo oggi al Senato questo disegno di legge già proposto nella X legislatura alla Camera, augurandoci che in questo ramo del Parlamento possa essere presto esaminato, vista l'importanza dell'argomento. Il cognome è il simbolo sociale per mezzo del quale ogni individuo si collega a una famiglia e si identifica nella società.

Ma la donna italiana, malgrado la recente riforma del diritto di famiglia, non trasmette il suo cognome ai figli. Anche se non ha contratto matrimonio, al figlio che sia stato riconosciuto da entrambi i genitori, la legge attribuisce il cognome del padre. Ciò costituisce una obiettiva violazione della parità tra uomo e donna ed è in contrasto con i cambiamenti avvenuti nel costume e con il ruolo che la donna svolge nella società.

Con il presente disegno di legge non si intende ribaltare la situazione e privilegiare il cognome della donna. Si intende invece lasciare ai cittadini e alle cittadine italiane la facoltà di scegliere di comune accordo, al momento del matrimonio, il cognome che diventerà distintivo della nuova famiglia e che verrà trasmesso ai figli. Così pure per quanto riguarda il figlio naturale: a lui verrà attribuito il cognome che i genitori stabiliranno di comune accordo.

Questa soluzione, già in vigore nella Germania federale ed in Jugoslavia, e in via di attuazione in altri Paesi dell'Europa occidentale, mentre appare rispettosa del principio costituzionale di parità e della volontà dei soggetti interessati, non comporta alcun problema di ordine pratico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143-*bis*. - (*Cognome della famiglia*). - Al momento della celebrazione del matrimonio gli sposi, con dichiarazione ricevuta dall'ufficiale di stato civile, stabiliscono quale dei loro cognomi diventerà distintivo del nuovo gruppo familiare e verrà attribuito ai figli.

Il coniuge il cui cognome non viene scelto mantiene il proprio e può aggiungere quello della famiglia».

Art. 2.

1. L'articolo 156-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 156-*bis*. - (*Cognome del coniuge separato*). - Il coniuge separato può rinunciare al cognome della famiglia mantenendo quello di origine».

Art. 3.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - (*Cognome del figlio naturale*). - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono».